



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

Prot. 5406  
SG 190/31

Roma, 27 SET. 2013

CIRCOLARE

AI SIGG.RI DIRETTORI CENTRALI DEL  
DIPARTIMENTO

AI SIGG.RI DIRETTORI REGIONALI DEL  
CORPO NAZIONALE DEI VV.F.

LORO SEDI

E, p.c.

AI SIG. DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL  
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL  
FUOCO

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

SEDE

**OGGETTO: Adeguamento alle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Misure organizzative e indirizzi applicativi.**

Si fa seguito alla nota prot. n. 2973 del 13 giugno 2012 con la quale sono state fornite indicazioni relative agli adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Si ricorda infatti che alla luce delle modifiche legislative che hanno interessato il D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), a partire dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre non potranno più essere richieste dalle Pubbliche Amministrazioni. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi tali certificati sono sempre



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà di cui, rispettivamente, agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

In sintesi, le due linee di operatività della nuova disciplina consistono, dall'un lato, nell'imporre all'Ente titolare dell'istruttoria l'obbligo di richiedere il documento non al privato istante ma all'istituzione che lo ha prodotto e lo conserva e, dall'altro, di imporre ai privati il divieto di utilizzare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione documenti dei quali sia consentita l'autocertificazione.

Posta l'attuale operatività delle disposizioni menzionate, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a dare seguito alle indicazioni in merito alle misure organizzative previste dalle disposizioni citate nonché dagli indirizzi operativi in ordine ad aspetti di competenza di questo Dipartimento.

In particolare le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. A tal fine è fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di individuare un Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti. L'individuazione del predetto ufficio e l'adozione di misure organizzative sono indispensabili anche per consentire gli idonei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive nonché la predisposizione delle convenzioni per l'accesso a banche dati esistenti.

Nella precedente circolare si è precisata la necessità per ciascuna Direzione Centrale, Direzione Regionale e Comando Provinciale - ancorché nelle more della realizzazione dei necessari collegamenti informatici, dell'implementazione delle banche dati elettroniche o della stipula di apposite convenzioni - di provvedere all'immediata individuazione del predetto ufficio e all'emanazione delle conseguenti disposizioni interne. Il predetto ufficio è competente per l'individuazione e la comunicazione, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, delle misure organizzative adottate per garantire un'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

le modalità per la loro esecuzione, che si ritiene debbano attenersi ad uno schema organizzativo uniforme, del quale di seguito si ribadiscono i seguenti elementi:

- **Controlli sulle dichiarazioni sostitutive ricevute:** gli uffici dovranno effettuare i controlli previsti dall'art. 71 del citato Testo Unico in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato e, in ogni caso, per un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, il funzionario addetto alla ricezione di queste, informerà l'interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di regolarizzare/completare la dichiarazione; in mancanza il procedimento non avrà seguito. I controlli saranno effettuati chiedendo, di norma tramite P.E.C., all'Amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi, oppure, ove possibile, chiedendo la consultazione diretta degli archivi dell'Amministrazione certificante con le modalità previste dall'art. 43 del D.P.R. 445. Qualora dai controlli effettuati emergano dichiarazioni mendaci il responsabile dell'ufficio all'uopo individuato provvede tempestivamente a segnalare i fatti alla competente Autorità Giudiziaria.
- **Richieste di dati da parte di altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi:** le richieste di acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere inoltrate all'ufficio responsabile individuato, che provvederà ad interessare gli uffici competenti della propria struttura, così da poter procedere al riscontro richiesto. La risposta sarà fornita entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, di norma tramite P.E.C., dall'ufficio responsabile individuato, il cui responsabile risponderà dell'eventuale mancato rispetto di tale termine.

Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di legge, nonché alle indicazioni fornite dal Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, si segnala che questo Dipartimento ha pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate in relazione agli Uffici di diretta collaborazione per l'acquisizione



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

d'ufficio dei dati, per l'effettuazione dei controlli medesimi, e le modalità per la loro esecuzione; ciò può peraltro costituire una utile traccia per gli adempimenti di competenza delle SS.LL.

Tanto si comunica affinché le Direzioni Regionali e i Comandi Provinciali, che non avessero ancora provveduto a seguito della nota prot. n. 2973 del 13 giugno 2012, procedano alle determinazioni di competenza in materia. Qualora si fosse già adempiuto si prega di trasmettere un cortese riscontro a codesto Dipartimento.

I Sigg.ri Dirigenti Regionali sono pregati di voler curare la trasmissione della presente ai Comandanti Provinciali e di vigilare sul corretto adempimento delle norme di legge e sull'adozione delle conseguenti misure organizzative.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Di Pace)